11698-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1197/2020
SALVATORE DOVERE		UP - 15/12/2020
MARIAROSARIA BRUNO	- Relatore -	R.G.N. 12478/2020
DANIELE CENCI		
GIUSEPPE PAVICH		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 25/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

udito il difensore

Nessun difensore è presente.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, con sentenza emessa in data 25/9/2019, ha rideterminato la pena inflitta a (omissis) in quella di anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 32.000.00 di multa, confermando nel resto la pronuncia di penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90.

Al ricorrente era contestato di avere illecitamente detenuto, in quantitativi variabili, al fine di cedere a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana (kg. 1,982 di sostanza stupefacente tipo cocaina contenenti gr. 1761,601 di principio attivo; kg. 1,136 di hashish contenenti gr. 109,538 di principio attivo; kg. 17,484 di marijuana contenenti gr. 1320,841 di principio attivo)

2. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; erronea applicazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90.

La difesa lamenta che, al cospetto di un esiguo superamento del valore soglia stabilita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per la ricorrenza dell'aggravante *de quo*, i giudici avrebbero dovuto esprimere una più pregnante motivazione ai fini del riconoscimento dell'aggravante.

3. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità il ricorso

La difesa ha fatto pervenire comunicazione in cui dichiarava di rinunciare alla istanza di trattazione orale (richiesta rigettata, come da provvedimento in calce all'atto, non essendo prevista la sua revocabilità).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di doglianza risultano manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, occorre rammentare come la determinazione del *quantum* della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del

giudice ed il sindacato di legittimità può essere esperito soltanto ove essa sia frutto di criteri arbitrari.

Come è noto, infatti, la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'articolo 133 cod.pen. è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi, avendo la Corte di merito espresso congrua motivazione in ordine alla determinazione in concreto della pena, mettendo in rilievo la indubbia gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato risultante dai precedenti penali annoverati.

D'altro canto non è superfluo rilevare come il giudice abbia fissato la pena base in misura pressoché coincidente con il minimo edittale, con lieve discostamento da tale minimo solo in relazione alla pena pecuniaria.

Consolidato orientamento di questa Corte ha più volte ribadito che, in tal caso, l'obbligo di motivazione è soddisfatto attraverso il richiamo ai criteri della congruità e della adeguatezza (*ex multis* Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464-01: "Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.").

Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito, dopo compiuta disamina del fatto e della personalità dell'imputato, ha evidenziato che non è dato individuare alcun indice favorevole ai fini della concessione del beneficio in ragione della gravità del fatto e della esistenza a carico dell'imputato di un allarmante precedente condanna per rapina, detenzione di armi e violenza privata. Quanto alla confessione, su cui la difesa pone particolare accento, la Corte di merito ha evidenziato, rendendo una giustificazione non censurabile, come tale ammissione sia intervenuta quando ormai il quadro probatorio esistente a carico del prevenuto fosse assolutamente chiaro.

Tale motivazione è conforme ai principi stabiliti in sede di legittimità. Occorre in proposito rilevare come, secondo consolidato orientamento di questa Corte, la concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche, derivi da un giudizio di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità se assistito da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Rv. 227142). Sotto altro profilo, il dovere motivazionale del diniego delle circostanze attenuanti generiche, può essere sufficientemente adempiuto facendo riferimento ad elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, potendo rimanere tutti gli altri elementi disattesi o superati da tale valutazione

[Sez.3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899:"Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto giustificato il diniego motivato nella sentenza impugnata, avendo riguardo alle ammissioni solo parziali dell'imputato e al suo comportamento non collaborativo emergente dalle intercettazioni telefoniche)].

3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la nota pronuncia Biondi hanno stabilito il seguente principio di diritto: "In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata".

Per quanto concerne le cosiddette "droghe pesanti", è conforme al *dictum* delle Sezioni unite l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale è configurabile l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, ove il quantitativo di principio attivo (come nel caso in esame) superi 1500 grammi. A tale dato si perviene, in base alle indicazioni contenute nella pronuncia richiamata, moltiplicando per 2000 volte il valore soglia individuato nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006 (che per la cocaina è fissato in 750 mg.).

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il superamento dei parametri enucleati dalla sentenza "Biondi" per l'individuazione del limite minimo dell'ingente quantità, come peraltro nella stessa espressamente affermato, non determini automaticamente la sussistenza dell'ipotesi aggravata, dovendosi in ogni caso avere riguardo alle circostanze del caso da valutarsi con riferimento alla pericolosità della condotta ed al livello di potenziale compromissione della salute e dell'ordine pubblico; e che il giudice, nell'esercizio del potere di valutazione in concreto cui è tenuto possa valorizzare, per corroborare il dato rappresentato dal superamento del limite, tutti quegli elementi di fatto mirati a considerare la realtà specifica che già la giurisprudenza, in assenza di specifici parametri quantitativi, aveva individuato anteriormente all'elaborazione alle Sezioni Unite del 2012 quali indici di per sé esaustivi della ricorrenza dell'aggravante (Sez. 3, n. 19441 del 19/03/2014, Aquino e altro, Rv. 259753;

Sez. 6, n. 46301 del 15/10/2014, Sala, n.m. sul punto; Sez. 5, n. 22766 del 03/05/2011, Pellegrino, n.m. sul punto).

Ebbene, tutto ciò premesso in diritto, anche in relazione a tale aspetto la Corte di merito ha offerto congrua motivazione, evidenziando come il principio attivo di sostanza stupefacente caduta in sequestro sia ampiamente superiore al valore soglia (il quantitativo di principio attivo è pari a grammi 1761,601). E' stato poi messo in rilievo l'ingente numero di dosi ricavabili, l'elevato numero di tossicodipendenti rifornibili, il carattere di eccezionalità del sequestro effettuato In relazione all'area interessata.

4. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000),

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2020

Il Consigliere estensore
Mariarosaria Bruno

Il Presidente
Fausto Izzo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 29 MAR. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO